



Comune di Villafranca Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107

www.comune.villafrancapiemonte.to.it

email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it



ORDINANZA

N. 50 DEL 07/08/2024

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ex. Art. 54 c. 4, D.Lgs. 267/2000. Conduzione dei cani nelle aree pubbliche e raccolta deiezioni.

IL SINDACO

PRESO ATTO della normativa vigente in materia di conduzione dei cani lasciati liberi sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nei luoghi destinati alla ricreazione ed allo svago con conseguente rischio per la sicurezza della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età più esposta quali anziani e bambini ed in particolar modo dei “cani morsicatori” verso le taglie più piccole;

RICHIAMATA l’ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica volte ad evitare le aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013) e successive modificazioni (G.U. Serie Generale n. 198 del 25/08/2023) che stabilisce all’art. 1 che: “Il proprietario del cane e/o chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere il cane non di sua proprietà, sono ritenuti sempre responsabili del controllo e della conduzione dell’ animale e ne rispondono, sia penalmente che civilmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’ animale stesso” pertanto sono tenuti ad adottare le seguenti misure cautelative:

- a condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
- a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- ad essere fornito della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane, e ovviamente, a raccogliere le stesse;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 8 febbraio 1954 n. 320 che all’ art. 83 impone l’obbligo di - idonea museruola per i cani non condotti a guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico -museruola e guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;

DATO ATTO che la già menzionata ordinanza prevede all'art. 5 una deroga all'obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola nel caso in cui il cane sia utilizzato da una persona diversamente abile, o per la conduzione delle greggi, dalle forze armate e dalle forze dell'ordine.

VISTO l'art. 1 lett. a) e lett. b) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 la quale dispone che il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve essere sempre condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima e che il proprietario porti con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco le competenze necessarie per l'emissione di atti contingibili e urgenti in caso di tutela di interessi legati all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare eventuali pericoli che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

RILEVATO CHE:

- in base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- il proprietario del cane deve, in ogni circostanza e in ogni momento, adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
- possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio;

PRESO ATTO dei disagi e dei pericoli derivanti dalla conduzione dei cani senza le dovute prescrizioni, nelle strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici;

CONSIDERATO CHE tali comportamenti, possono anche essere causa di eventuali potenziali pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

ATTESO CHE le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono limitare significativamente le problematiche sopra esposte e rispondere ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione, senza inficiare sul rapporto uomo/animale;

Tutto ciò premesso Visti:

- La L. 241/1990;
- Il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Decreto Prevenzione);
- Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (Decreto Esotici e Selvatici);
- Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Decreto I&R);
- La Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 recante norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;
- La Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 36 recante Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;
- Il D.P.G.R. 04 marzo 1999 n. 1 avente ad oggetto Regolamento di attuazione della Legge 14 Agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1 agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo

ORDINA

ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente in materia, riportata nella parte normativa della presente ordinanza, nonché di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia della sicurezza ed incolumità delle persone nonché a tutela del decoro e dell'igiene pubblica;

DISPONE

Il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'obbligo per i proprietari dei cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- che i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e tenuti chiusi con idonea recinzione possono essere tenuti senza guinzaglio;
- che il proprietario dei cani detenuti all'interno delle recinzioni private devono assicurarsi di adottare tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare la fuga del cane preservando la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- l'obbligo di condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
- di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
- che i cani se detenuti in luogo aperto al pubblico devono essere custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone o ad altri animali;
- che i cani del tipo "pastore" e quelli "da caccia" quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola;

OBBLIGHI

È fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia:

- nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
- nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.);
- a chi custodisce l'animale di adoperarsi, in ogni modo, affinché la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonché l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
- di abbandonare le deiezioni organiche sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
- di raccogliere organiche prodotte dall'animale nonché di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo, mediante paletta e sacchetto con l'obbligo di mostrarle su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

DIVIETI

- è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
- è fatto divieto di ingresso dei cani e/o di altri animali nei parchi o nelle aree verdi, nelle aiuole, nei letti dei torrenti, nei campi da gioco e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione anche se tenuti legati al guinzaglio e muniti di museruola;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;

- è fatto divieto di affidare gli animali a persone che, per età, minori di 18 anni, o condizione fisica, siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

SANZIONI

La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043,2052 e 2055 del Codice civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati;

La violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a euro a 500,00 euro secondo quanto disposto dall' art. 7 comma 1-bis del TUEL;

DISPOSIZIONI FINALI

- Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento;
- I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, i quali non hanno l'obbligo del guinzaglio e della museruola;

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione.

Tale ordinanza si applica a tutto il territorio comunale anche nelle aree di campagna o ai margini del confine comunale come a titolo di esempio presso il "Sentiero delle Ochette" in riva al fiume Po.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alle forze dell'ordine che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza per l'esatta osservanza: al Prefetto, alla Stazione dei Carabinieri di Villafranca Piemonte e alla Polizia Locale Sede

IL SINDACO
Agostino Bottano
Firmato digitalmente